

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | MAGGIO 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale  
UFFICIO DEL PROCESSO  
presso la Corte d'appello di Perugia  
in collaborazione con la  
Procura generale di Perugia  
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

**Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.**

**Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:**

**[https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario\\_penale.page](https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page)**

**e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:**

**[https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza\\_c\\_a\\_perugia.page](https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page)**

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 6 DICEMBRE 2023 N. 3579

La convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ex art. 6 l. 132/2014, pur a fronte di una equiparazione quoad effectum a un provvedimento giudiziale, resta un accordo tra parti private, privo del carattere della giurisdizionalità, intesa quale propalazione dall'autorità giudiziaria. Tale convenzione non rientra dunque nella nozione di "provvedimento dell'autorità giudiziaria" presupposto del reato di cui all'art. 388 c.p. (non rientrando nemmeno nelle ipotesi del comma 2 del medesimo articolo), né la sua violazione può ledere il bene giuridico, presidiato dalla norma penale, dell'effettività delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Va dunque assolta, perché il fatto non sussiste, l'imputata che, proprietaria della vettura concessa in uso all'ex coniuge secondo la convenzione di negoziazione assistita, decida di prelevarla dall'autofficina presso cui era in riparazione e di venderla a terzi. Peraltro, l'oggettività materiale del reato contestato non risulta comunque perfezionata per mancato compimento di atti fraudolenti o simulati da parte dell'imputata, la quale, come emerso dall'istruttoria, aveva rappresentato all'ex coniuge, telefonicamente e via email, la propria intenzione di rientrare a tutti gli effetti nel possesso della vettura.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 12 MAGGIO 2023 N. 695

Va assolta per non aver commesso il fatto l'imputata, chiamata a rispondere del delitto di cui all'art. 640 c.p. per aver messo in vendita su internet due borse usate ed aver incassato il relativo prezzo senza però procedere alla consegna dei beni. La circostanza che il conto su cui è stato fatto l'accredito fosse intestato all'imputata, infatti, non è sufficiente a provare il suo coinvolgimento. Inoltre, i rapporti intercorsi tra la persona offesa e il soggetto venditore sono consistiti esclusivamente in messaggi e l'utenza è risultata intestata a soggetto diverso dall'imputata, i cui rapporti con quest'ultima non sono stati accertati.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 27 GENNAIO 2023 N. 89

Il dolo richiesto per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile contenente l'affidamento di un figlio minore (art. 388, c. 2, c.p.) non è integrato nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore. Va dunque assolta, perché il fatto non costituisce reato, l'imputata che, contravvenendo al provvedimento del Tribunale di affidamento condiviso, abbia impedito la frequentazione ed i contatti tra la figlia minore e il di lei padre, suo ex coniuge, mancando l'elemento soggettivo del reato contestato. Dall'istruttoria è emerso, infatti, che l'aver assistito in costanza di matrimonio ai litigi tra i genitori, aveva profondamente turbato la bambina tanto da mettere in discussione il rapporto con il padre e di avere bisogno di cure psicologiche per superare il trauma. Pertanto, la condotta della madre, consigliata in tal senso da esperti, era diretta a preservare il benessere psichico della minore e a proteggerla, assecondando il volere della stessa, da incontri che avrebbero acuito detto trauma.

# IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER  
GIURIDICA UMBRA

4

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 5 MARZO 2024 N. 185

Ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena l'incensuratezza dell'imputato risulta non rilevante per la decisione ricorrendo condizioni ostative per legge alla concessione del beneficio ex art. 164, comma 2 n. 2 c.p.. Infatti, con statuizione divenuta definitiva all'esito del giudizio di Cassazione, all'imputato veniva applicata la misura della libertà vigilata, in quanto accertati nei precedenti gradi il vizio parziale di mente e la pericolosità sociale dello stesso. Pertanto, risulta irrevocabilmente riconosciuta la condizione ostativa di cui all'art. 164, comma 2 n. 2 c.p., che preclude l'applicazione del beneficio per incompatibilità dei presupposti delle due previsioni ed impossibilità, normativamente espressa, di applicazione congiunta.

5

## CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 NOVEMBRE 2023 N. 976

Integra il delitto di cui all'art. 610 c.p. la condotta dell'imputato che, al culmine di una lite causata da una morbosa gelosia, abbia chiuso in una stanza la persona offesa al fine di costringerla a sbloccare i suoi due telefoni cellulari per fargli visionare i messaggi in essi contenuti. La Corte di Appello, accogliendo le censure della difesa dell'imputato, riqualifica il fatto di reato nell'art. 610 c.p., e non nell'art. 605 c.p., in quanto la descritta condotta non era volta a privare la persona offesa della libertà personale, ma soltanto a costringerla a mostrare i messaggi contenuti nei suoi telefoni ed inoltre sussistevano dubbi sul tempo di privazione della libertà personale stante le dichiarazioni contraddittorie della vittima.